

**GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA – CATANIA**

**ATTO DI CONCESSIONE DI IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI BRONTE**

**CIG B2EEF8CCA2**

L'anno \_\_\_\_ (\_\_\_\_), il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso i  
locali della Direzione della Ferrovia Circumetnea di Catania,

**TRA**

la **Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea** partita I.V.A.  
00132330879, con sede in Catania, via Caronda 352/A, che in seguito per  
brevità sarà denominata **FCE**, per la quale interviene nella presente scrittu-  
ra privata il \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_,  
ivi per la carica domiciliato,

**E**

Il \_\_\_\_\_, cod.fiscale \_\_\_\_\_ -  
P.IVA \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
residente in \_\_\_\_\_, titolare \_\_\_\_\_,  
che in seguito, per brevità sarà chiamato **Concessionario**, con il presente  
Atto

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 – Oggetto della convenzione**

La presente convenzione viene stipulata per regolare tutti i rapporti derivan-  
ti dalla concessione dell'immobile sito in Bronte all'interno del fabbricato  
viaggiatori della Stazione di Bronte, per essere adibito ad attività commer-  
ciale tipo Bar - Rivendita di Tabacchi, censito al Nuovo Catasto Edilizio  
Urbano al foglio 83 particella 27.

L'immobile si compone di n. 1 vani con laboratorio e servizio igienico per

complessivi 58 metri quadrati.

Il locale viene concesso nello stato in cui si trova, ben conosciuto e accettato dal Concessionario.

Esso é evidenziato nell'allegata planimetria che costituisce, anch'essa, parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

## ART. 2 – Attività consentite

Il locale concesso sarà adibito ad attività commerciale tipo bar, tabacchi e somministrazione e vendita di alimenti e prodotti tipici locali, rivendita di giornali e generi di privativa previo ottenimento delle relative licenze ed autorizzazioni amministrative previste dalla legge.

È pure ammessa la vendita di articoli vari, purché compatibili con le predette attività e con quelle esercitate dalla FCE.

Il Concessionario dovrà effettuare la rivendita di titoli di viaggio, impegnandosi a sottoscrivere specifico contratto di rivendita di titoli di viaggio e ricarica abbonamenti con la FCE alle condizioni previste dall'Ufficio Commerciale.
---

### **ART. 3 – Adeguamento e uso del locale**

Il Concessionario si impegna a realizzare a sua totale cura, spese e responsabilità i lavori e le opere necessarie per la manutenzione straordinaria occorrente ad adeguare gli impianti e le strutture del fabbricato alla normativa vigente, sulla base di un progetto che dovrà ricevere apposita approvazione scritta dalla FCE.
--

Prima dell'inizio dei lavori, la cui data dovrà essere comunicata con congruo anticipo alla FCE, il Concessionario dovrà, inoltre, chiedere e aver ottenuto tutte le prescritte autorizzazioni e licenze da parte degli Organi

competenti, dandone tempestiva informativa alla predetta FCE.

#### **ART. 4 – Rimborsi**

Per i lavori di cui all'art. 3 il Concessionario potrà richiedere alla FCE il rimborso delle spese sostenute per la manutenzione straordinaria occorrente per adeguare esclusivamente gli impianti e le strutture del fabbricato alla normativa vigente, ivi compresi quelli per la finitura dell'involucro esterno ed interno, nonché per la sostituzione degli infissi ove necessario, secondo computo metrico redatto meditante il prezzario regionale da parte di un tecnico abilitato appositamente incaricato dal concessionario.

L'importo complessivo dei rimborsi per le spese sostenute per la manutenzione straordinaria di cui al precedente capoverso, dovrà essere approvato per iscritto dalla FCE previa visione del computo metrico estimativo correlato al progetto.

L'importo dei rimborsi per lavori di manutenzione come sopra descritti non potrà comunque essere superiore all'importo di n. 72 mensilità di canone (pari ad un seennio), al netto dell'importo offerto al rialzo in sede di gara, e pertanto non superiore ad € \_\_\_\_\_

Il rimborso delle spese sostenute e preventivamente autorizzate, avverrà esclusivamente scomputando i canoni mensili, a seguito di verifica della corretta esecuzione dei lavori secondo il computo ed il progetto presentato e approvato.

Resta inteso che il concessionario non potrà apportare modifica alcuna ai prospetti del fabbricato concesso.

#### **ART. 5 – Responsabilità**

Il Concessionario resta l'unico responsabile di ogni eventuale danno recato

	alla FCE e a terzi, sia nel corso dei lavori di cui all'art. 3, sia durante lo	
	svolgimento delle attività esercitate nel locale oggetto della presente con-	
	venzione.	
	Nessuna responsabilità potrà essere ascritta alla FCE da parte dei terzi in	
	genere. La FCE non sarà, pertanto, ritenuta responsabile della buona con-	
	servazione del fabbricato e della conduzione dell'attività svolta nel locale	
	concesso, che compete esclusivamente al Concessionario.	
	Ne consegue che qualsiasi danno dovesse derivare a persone, cose o	
	animali per cause connesse con le attività del Concessionario, ricadrà	
	nell'esclusiva responsabilità di quest'ultimo, che, con la sottoscrizione della	
	presente convenzione, esplicitamente dichiara di lasciare totalmente in-	
	denne la FCE.	
	A tale scopo il concessionario si obbliga a consegnare alla FCE, almeno 10	
	giorni prima dell'inizio dell'attività, una polizza di assicurazione che copra i	
	danni subiti dalla FCE a causa del danneggiamento o della distruzione tota-	
	le o parziale dei locali nel corso della concessione, nonché una polizza	
	RCT che assicuri la FCE contro la responsabilità civile per danni causati a	
	terzi nel corso della concessione, con un massimale non inferiore a €	
	500.000,00 (euro cinquecentomila).	
	La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei locali e cessa	
	allo scadere di 15 giorni successivi alla durata della concessione. Le garan-	
	zie assicurative resteranno efficaci anche in caso di omesso o ritardato pa-	
	gamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del concessiona-	
	rio.	
	Eventuali importi o percentuali di franchigia contenute nelle polizze di assi-	
	4 di 12	

	curazione di cui sopra non sono mai e in nessun caso opponibili alla sta-	
	zione appaltante.	
	La custodia e la conservazione delle provviste, dei mobili e delle attrezzatu-	
	re in genere detenute dal Concessionario all'interno del locale concesso	
	sono a totale suo rischio e pericolo.	
	<b>ART. 6 – Manutenzione e spese di esercizio</b>	
	Saranno interamente a carico del Concessionario tutti i lavori di manuten-	
	zione ordinari che dovesse essere necessario eseguire, nel locale conces-	
	so.	
	Il Concessionario provvederà a sua cura e spese all'approvvigionamento	
	dell'acqua, dell'energia elettrica e di collegamenti telefonici, necessari per	
	l'esercizio dell'attività commerciale, con allacci propri e contatori autonomi.	
	Tutte le spese, le imposte e i tributi in genere, derivanti dall'esercizio svolto	
	nel locale concesso, saranno a totale carico del Concessionario, il quale	
	solleva la FCE da ogni responsabilità nel caso di contestazioni da parte	
	delle Autorità competenti, che dovessero insorgere a qualunque titolo e per	
	qualsivoglia motivo.	
	<b>ART. 7 – Durata della concessione</b>	
	La concessione avrà la durata di <b>anni 6 (sei)</b> con decorrenza dal	
	_____ e scadenza _____.	
	Il Concessionario, entro e non	
	oltre 8 mesi prima della data di scadenza del presente Atto, potrà comuni-	
	care alla FCE la volontà di rinnovare la durata della concessione per ulte-	
	riori anni 6 (sei), stante che la FCE si riserva la facoltà esclusiva di conce-	
	dere ulteriore rinnovo dell'atto concessorio o di rescindere lo stesso dando-	
	ne avviso entro e non oltre sei mesi dalla scadenza, nel qual caso la FCE	
	5 di 12	

provvederà ad indire nuova procedura di gara.

#### **ART. 8 – Canone concessorio**

Per tutta la durata della convenzione il Concessionario corrisponderà alla

Gestione FCE il canone annuo di euro \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) più IVA nella misura di legge in rate mensili anti-

pate di pari importo a scadenza il giorno 5 di ogni mese.

Qualora nell'immobile concesso siano stati effettuati lavori di manutenzione per i quali è stato autorizzato dalla FCE il rimborso delle spese sostenute mediante scomputo dai canoni mensili al netto dell'importo offerto al rialzo in sede di gara, il Concessionario dovrà versare alla FCE la differenza tra l'importo rialzato offerto in sede di gara e quello posto a base di gara.

Ogni anno il canone verrà aggiornato in misura pari alle variazioni del costo della vita accertate dall'ISTAT nell'anno precedente senza necessità che ne venga fatta richiesta da FCE e, in ogni caso, non potrà subire decurtazioni a qualsiasi titolo.

La prima rata di canone sarà corrisposta alla FCE mediante assegno bancario non trasferibile o bonifico bancario, alla firma della presente convenzione, da parte della Concessionario.

#### **ART. 9 – Deposito cauzionale**

A garanzia del puntuale pagamento del canone e della scrupolosa osservanza di tutte le condizioni e clausole contenute nel presente Atto, il Concessionario costituirà un deposito cauzionale infruttifero presso la FCE per un importo pari ad euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), corrispondente all'importo totale di sei mensilità, che non potrà mai essere imputata in conto canoni, che sarà accantonato dalla FCE e potrà essere



È fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere la concessione, sub-concedere o autorizzare altri soggetti a utilizzare il locale per lo svolgimento della medesima o di qualunque diversa attività.

#### **ART. 12 – Prescrizioni diverse**

Poiché il locale concesso si trova all'interno del fabbricato ferroviario relativo alla Stazione Ferroviaria di Bronte, il Concessionario prende atto che sullo stesso, così come su tutta l'area ad esso circostante, vigono le disposizioni del D.P.R. 753/80, recante norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario.

Pertanto, sia durante l'esecuzione dei lavori di cui agli artt.3 e 6, sia durante il normale utilizzo del locale, il Concessionario dovrà evitare di arrecare danno, intralcio o pregiudizio di qualunque natura alle attività svolte dalla FCE e dovrà scrupolosamente attenersi alle disposizioni contenute nel citato D.P.R. e a quelle, anche verbali, che venissero impartite dai responsabili della FCE o da altri agenti ferroviari allo scopo incaricati dalla Gestione medesima.

I Funzionari della FCE preposti hanno ampio diritto di accesso nel locale concesso per accertamenti finalizzati alla verifica del pieno rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni stabilite con la presente convenzione.

#### **ART. 13 – Orario di apertura e di chiusura**

Nel rispetto di eventuali limiti imposti da leggi o da regolamenti comunali, il locale dovrà essere aperto al pubblico almeno mezz'ora prima dell'orario normale di arrivo o di partenza del primo treno e rimanere aperto almeno fino a mezz'ora dopo l'arrivo o la partenza dell'ultimo treno.

#### **ART. 14 – Inosservanze**



Ogni inosservanza alle condizioni e clausole previste nel presente atto darà diritto alle FCE di incamerare, in tutto o in parte, la cauzione di cui al precedente art.9.

#### **ART. 15 – Risoluzione e revoca**

La presente convenzione si intende risolta con decorrenza immediata ad insindacabile giudizio delle FCE, con diritto all'incameramento della cauzione di cui all'art. 9 e senza bisogno di alcuna intimazione nei seguenti casi:

- a) nel caso che il Concessionario non provveda al pagamento del canone, anche di una sola rata mensile, nei termini previsti dal precedente art. 8;
- b) per accertata violazione di quanto convenuto con la presente convenzione;

Nei seguenti casi è data, inoltre, facoltà di revoca della concessione da parte delle FCE, con un preavviso di tre mesi e senza alcun indennizzo:

- A) nel caso che il locale concesso dovesse necessitare, in tutto o in parte, alla FCE per scopi connessi con l'esercizio del servizio di trasporto;
- B) nel caso che il mantenimento dell'attività svolta dal Concessionario dovesse determinare, ad esclusivo giudizio della FCE, inconvenienti di qualunque natura in relazione a un diverso utilizzo dell'impianto ferroviario nel suo complesso, ovvero nell'ipotesi di una diversa sistemazione e destinazione d'uso di aree, impianti e locali presenti nell'ambito della Stazione Ferroviaria di Bronte;
- C) nell'eventualità che la FCE dovesse avviare le procedure per la vendita, in tutto o in parte, dell'immobile di cui trattasi.

In caso di cessione dell'immobile, al Concessionario non competerà alcun diritto di prelazione, salvo diverse disposizioni che dovessero essere ema-

nate, in quanto trattasi di bene demaniale.

Nel caso di risoluzione della presente convenzione per il mancato pagamento del canone concessorio o per accertata violazione di quanto convenuto nella presente convenzione, il Concessionario nulla potrà pretendere dalla FCE per la quota di rimborso dei lavori di manutenzione straordinaria autorizzati dalla FCE.

Nel caso di revoca con preavviso da parte di FCE, al Concessionario spetterà il rimborso delle spese sostenute per lavori di manutenzione straordinaria autorizzati da FCE per la quota parte non ancora scomputata in canoni.

## ART. 16 – Rilascio del locale

Al termine della concessione, così come nel caso di revoca o di risoluzione anticipata, il Concessionario dovrà liberare il locale entro il termine che sarà stabilito dalla FCE, asportando l'arredamento, le attrezzature, le scorte e quant'altro di sua proprietà.

Il locale dovrà essere restituito nello stato in cui è stato consegnato (salvo il
normale degrado dovuto all'uso corretto) e fatte salve le eventuali migliorie
apportate al locale durante il corso della concessione, che saranno acquisi-
te dalla FCE senza alcun diritto a rimborsi o indennizzi di sorta da parte del
Concessionario, a norma dei precedenti artt.3 e 4.

## ART. 17 – Protocollo di legalità

Il concessionario è tenuto ad osservare quanto prescritto nel protocollo di legalità “ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA” stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Sicilia ed il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’isola, l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici , l’INPS e l’INAIL

	(circolare Assessorato Regionale LL.PP. n.593 del 31.01.2006), al quale la	
	FCE ha aderito giusta Delibera del Gestore n.406 del 07.05.2014.	
	Sono a completo carico del concessionario tutti gli oneri derivanti dalla	
	esecuzione del suddetto Protocollo.	
	<b>Articolo 18 - Controversie</b>	
	Le parti convengono che eventuali controversie comunque derivanti dal	
	presente contratto, saranno deferite al foro di Catania.	
	<b>Articolo 19 - Tracciabilità flussi finanziari</b>	
	Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di	
	cui alla L. 13/08/2010 n. 136.	
	<b>ART. 20 – Oneri fiscali</b>	
	Tutti gli oneri fiscali gravanti sul locale concesso sono interamente a carico	
	della Concessionario.	
	<b>Art. 21 - Domicilio</b>	
	Per tutti gli effetti, anche esecutivi, del contratto, il Concessionario elegge il	
	proprio domicilio in _____.	
	<b>ART. 22 – Spese</b>	
	Le spese di stipulazione, di scritturazione del presente contratto e delle	
	copie occorrenti ed a qualsiasi ulteriore Atto connesso alla Concessione	
	nonché le relative spese di bollo e di registrazione, sono a totale carico del	
	Concessionario.	
	Le eventuali modifiche di regime fiscale non daranno luogo, in nessun ca-	
	so, a variazione dei corrispettivi pattuiti.	
	Il presente Atto è stato dalle parti stesse letto e dichiarato conforme alla	
	11 di 12	

loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in triplice copia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Catania, \_\_\_\_\_

PER LA FERROVIA CIRCUMETNEA

## IL CONCESSIONARIO